

**Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 21 dicembre 2021,  
592/2021/R/com**

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018  
168/2018/R/COM**

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI A CARICO DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI  
VENDITA FINALE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1012<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (di seguito: direttiva 2008/92/CE);
- il regolamento (UE) 2016/152 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (di seguito: regolamento 2016/152);
- la legge 14 novembre 1995, 481/95 (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08, recante "Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica";
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG) da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 926/2017/R/gas e, in particolare, l'art. 19, recante "Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita";
- la lettera 0016787 del 11 luglio 2017 di richiesta di deroga al Regolamento 2016/152, inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico al Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione Europea e da questi trasmessa a Eurostat.

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2008/92/CE ha stabilito una procedura comunitaria per la raccolta dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e con il

“voluntary agreement” del 21 giugno 2007 tra gli Stati membri dell’Unione europea è stata definita la metodologia da applicare per i prezzi praticati ai consumatori domestici finali;

- al fine di disporre di statistiche europee comparabili, affidabili e armonizzate sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e non domestici dell’Unione, il regolamento 2016/1952 ha disposto nuovi obblighi per la produzione e la diffusione di tali statistiche;
- la principale novità introdotta dal regolamento 2016/1952, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla direttiva 2008/92/CE, afferisce al livello di disaggregazione dei prezzi richiesto, divenuto più ampio, specialmente per quanto riguarda il settore del gas naturale; infatti, è ora richiesta la trasmissione con cadenza annuale dei prezzi elettrici e gas suddivisi per componenti (energia/rete/imposte) e per diverse sotto-componenti;
- il conferimento dei dati di prezzo secondo i nuovi obblighi comporta un notevole aggravio del carico statistico per gli esercenti l’attività di vendita finale in una realtà quale quella italiana, caratterizzata da una platea di venditori particolarmente ampia e fortemente variegata nella sua composizione; nel mercato italiano è infatti presente una molteplicità di imprese di piccola o piccolissima dimensione, per le quali l’adempimento alle nuove regole in tempi particolarmente stringenti potrebbe risultare particolarmente difficile e costituire, in tal modo, anche un ostacolo a un’effettiva concorrenza da parte di questi ultimi; pertanto, a norma dell’articolo 9 del regolamento 2016/1952, che prevede la possibilità di una richiesta di deroga temporanea dall’applicazione delle nuove norme, l’Italia ha chiesto una proroga per l’attuazione del regolamento sino al 2019, tramite una richiesta formale inviata dal Ministero dello sviluppo economico l’11 luglio 2017 alle autorità europee;
- l’Autorità ha imposto obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l’attività di vendita finale di energia elettrica e di gas naturale, relativamente ai prezzi da essi praticati alla propria clientela; le rilevazioni svolte dall’Autorità sono state costruite secondo modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l’onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti dalla direttiva 2008/92/CE;
- a seguito dell’adozione del nuovo regolamento 2016/1952, risulta necessario modificare gli obblighi attualmente in vigore al fine di continuare a svolgere un’unica rilevazione dei prezzi, in entrambi i settori, tale da soddisfare le esigenze conoscitive dell’Autorità e le nuove disposizioni comunitarie;
- le associazioni delle imprese di vendita hanno rappresentato all’Autorità, nell’ambito di un incontro volto a illustrare le principali novità attese che si è tenuto presso gli Uffici dell’Autorità il 9 maggio 2017 e successivamente con la trasmissione di una nota congiunta, l’esigenza di poter disporre di un congruo periodo di tempo per poter adeguare gli strumenti utilizzati per tenere traccia delle informazioni (oggi non disponibili nei sistemi di fatturazione con il dettaglio

richiesto) e per poterle successivamente conferire nella raccolta dati effettuata dall'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- il presente provvedimento rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, adottabili dall'Autorità in regime di *prorogatio*, trattandosi di un atto di revisione degli attuali sistemi di raccolta dati conseguente alle disposizioni di un regolamento europeo;
- sia opportuno continuare a porre in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica e del gas naturale obblighi informativi in materia di prezzi finali, anche al fine di assicurarne la massima trasparenza;
- sia opportuno mantenere le rilevazioni dei prezzi finali così come attualmente configurate sino al conferimento dei dati relativi al 2018, per dar modo agli esercenti la vendita finale di porre in essere i passi necessari per conferire i dati secondo le nuove richieste a partire dall'anno di riferimento 2019;
- a partire dall'anno di riferimento 2019, con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, le rilevazioni svolte dall'Autorità si mantengano coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l'onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti;
- per compensare l'onere amministrativo derivante dal più elevato grado di dettaglio necessario a soddisfare le disposizioni comunitarie, a fronte della richiesta di un maggior numero di componenti dei prezzi e delle quote medie dei costi di trasporto e di distribuzione, vengano contestualmente operate alcune semplificazioni di elementi oggi presenti nelle rilevazioni in essere quali: una minore periodicità di raccolta e di frequenza delle osservazioni, l'eliminazione della richiesta di valori al netto delle rettifiche, del numero di punti di prelievo fatturati (secondo il calcolo pro die) e serviti a fine mese nonché del livello di potenza media nel settore elettrico, del numero di punti di riconsegna serviti a fine mese nonché del tipo di rete cui sono allacciati i clienti finali nel settore del gas naturale), recuperando alcuni di tali dati, non più richiesti, dal Sistema Informativo Integrato con decorrenza 1 gennaio 2019

**DELIBERA**

1. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita finale di comunicare all'Autorità, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni semestre, i dati relativi ai:

- prezzi medi trimestrali dell'**energia elettrica** sul mercato finale (e alle principali variabili a essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercato libero</li> <li>• Servizio di maggior tutela</li> <li>• Servizio di salvaguardia</li> </ul>
Tipologia di clienti serviti (declinati in diverse classi di consumo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestico</li> <li>• Non domestico</li> </ul>
Livello di tensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BT</li> <li>• MT</li> <li>• AT e AAT</li> </ul>
Ambito geografico di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione</li> </ul>
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi di approvvigionamento</li> <li>• Costi di rete e di misura</li> <li>• Oneri per il sostegno delle energie rinnovabili</li> <li>• Altri oneri generali di sistema</li> <li>• Accise</li> <li>• IVA</li> </ul>

- prezzi medi trimestrali del **gas naturale** sul mercato finale (e alle principali variabili a essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercato libero</li> <li>• Servizio di tutela</li> <li>• Servizi di ultima istanza e default</li> </ul>
Tipologia di clienti serviti (declinati in diverse classi di consumo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestico</li> <li>• Condominio con uso domestico</li> <li>• Commercio e servizi</li> <li>• Industria</li> <li>• Produzione di energia elettrica</li> <li>• Autotrazione</li> <li>• Attività di servizio pubblico</li> </ul>
Ambito geografico di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione</li> </ul>

Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi di approvvigionamento</li> <li>• Costi di rete e di misura</li> <li>• Oneri per le energie rinnovabili</li> <li>• Oneri per il sistema energetico</li> <li>• Altri oneri generali di sistema</li> <li>• Accise</li> <li>• IVA</li> </ul>
----------------------	---

2. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti, di comunicare all'Autorità, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del secondo semestre di ogni anno, i dati relativi alle quote relative medie dei costi di trasporto e dei costi di distribuzione per i clienti, distinti tra domestici e non domestici, espresse in percentuale del totale dei costi di rete;
3. di trasmettere i dati secondo le modalità rese note sul sito internet dell'Autorità;
4. di prevedere, in prima applicazione, che gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi di energia elettrica e di gas naturale sul mercato finale e riferiti al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, entro il 2 settembre 2019;
5. di abrogare la deliberazione ARG/elt 167/08 a decorrere dal 30 giugno 2019;
6. di sostituire l'articolo 19 del TIVG con i seguenti:

#### **“Articolo 19**

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

- 19.1 Fino al 30 giugno 2019, gli esercenti la vendita assolvono gli obblighi di comunicazione dei propri prezzi di vendita, praticati nell'anno di riferimento 2018, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19 bis.
- 19.2 A partire dal 1 luglio 2019, gli esercenti la vendita assolvono gli obblighi di comunicazione dei propri prezzi di vendita, praticati a partire dall'anno di riferimento 2019, come descritto al successivo articolo 19 ter.

#### **Articolo 19 bis**

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati sino al 31 dicembre 2018

- 19 bis.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, gli esercenti la vendita trasmettono all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre:
  - a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;

- b) l'ammontare dell'imposta di consumo e delle addizionali regionali;
- c) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) la quantità di energia fornita;
- e) il numero di punti di riconsegna attivi.

19 bis.2 Gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 1 secondo le seguenti disaggregazioni:

- a) regione;
- b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);
- c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
- d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.

19 bis.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) e c) gli esercenti specificano la componente derivante da rettifiche nei corrispettivi unitari fatturati in precedenza.

19 bis.4 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

### **Articolo 19 ter**

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati dal 1° gennaio 2019

19 ter.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni semestre, gli esercenti la vendita trasmettono all'Autorità i dati relativi ai prezzi medi trimestrali del gas naturale sul mercato finale (e alle principali variabili a essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nello schema che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercato libero</li> <li>• Servizio di tutela</li> <li>• Servizi di ultima istanza e default</li> </ul>
Tipologia di clienti serviti (declinati in diverse classi di consumo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestico</li> <li>• Condominio con uso domestico</li> <li>• Commercio e servizi</li> <li>• Industria</li> <li>• Produzione di energia elettrica</li> <li>• Autotrazione</li> <li>• Attività di servizio pubblico</li> </ul>

Ambito geografico di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione</li> </ul>
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi di approvvigionamento</li> <li>• Costi di rete e di misura</li> <li>• Oneri per le energie rinnovabili</li> <li>• Oneri per il sistema energetico</li> <li>• Altri oneri generali di sistema</li> <li>• Accise</li> <li>• IVA</li> </ul>

19 ter.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del secondo semestre di ogni anno, i dati relativi alle quote relative medie dei costi di trasporto e dei costi di distribuzione per i clienti, distinti tra domestici e non domestici, espresse in percentuale del totale dei costi di rete;

19 ter.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).”

6.bis. di prevedere, in caso di mancata o parziale o non corretta comunicazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, l’invio agli esercenti, da parte degli Uffici dell’Autorità, di un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai medesimi obblighi di comunicazione dei dati e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito;

6.ter. ove a seguito del sollecito di cui al punto 6.bis l’esercente non trasmetta i dati richiesti e/o non fornisca comprovata motivazione delle ragioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei medesimi dati, di intimare agli esercenti inadempienti di trasmettere in modo completo e corretto i dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della delibera di intimazione prevedendo altresì che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione, per ciascun esercente, delle penali determinate come indicato al successivo punto 6. quater;

6.quater. di prevedere che, a partire dalle rilevazioni dei dati di prezzo relativi all’anno 2022, il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione di cui al punto 6.ter, comporti, salvo quanto previsto al successivo punto 6. sexies, l’applicazione, per ciascuno dei due settori interessati, delle penalità indicate nella tabella che segue:

<b>Clients Equivalenti (CE settore) dell'esercente la vendita (n°)</b>	<b>Penalità base (euro)</b>
fino a 5.000	3.000
da 5.001 a 50.000	6.000
da 50.001 a 250.000	9.000
da 250.001 a 1.000.000	12.000
da 1.000.001 a 5.000.000	18.000
da 5.000.001	27.000

dove:

$$CE_{\text{energia elettrica}} = PoD_{\text{dom}} + PoD_{\text{nond}} * \Omega_{CE}$$

PoD<sub>dom</sub> = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti domestici

PoD<sub>nond</sub> = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti non domestici

$\Omega_{CE}$  = fattore di omogeneizzazione tra clienti elettrici domestici e non domestici, pari a 6,7

$$CE_{\text{gas}} = PdR_{\text{dom}} + PdR_{\text{nond}} * \Omega_{CG}$$

PdR<sub>dom</sub> = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati condomini e altri clienti domestici

PdR<sub>nond</sub> = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati clienti non domestici

$\Omega_{CG}$  = fattore di omogeneizzazione tra clienti gas domestici e non domestici, pari a 9,2

- 6.quinquies. di prevedere che i dati necessari al calcolo della dimensione dell'esercente la vendita previsto al punto 6.bis siano attinti dal Sistema Informativo Integrato (SII) come media degli ultimi 3 mesi disponibili. In caso di indisponibilità dei dati relativi a un singolo esercente, lo stesso viene attribuito alla classe dimensionale (intermedia) da 50.001 a 250.000 clienti equivalenti;
- 6.sexies. di prevedere che le penalità previste al punto 6.quater siano maggiorate in misura pari al 10% nei casi di omessa comunicazione per più di un semestre;
- 6.septies. di prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento per il settore dell'energia elettrica siano versate dall'esercente a valere sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali dandone contestuale comunicazione all'Autorità;
- 6.octies. di prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento per il settore del gas siano versate dall'esercente a valere sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali dandone contestuale comunicazione all'Autorità;
- 6.nonies. di prevedere che l'Autorità comunichi agli esercenti interessati e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione di cui al punto

- 6.ter, e l'ammontare della relativa penalità, per i seguiti di competenza.
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità per la definizione delle modalità per la trasmissione dei dati di cui al punto 3, nonché per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità del TIVG nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto precedente;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*